



Comune di Tavagnacco
Provincia di Udine

COMUNE DI TAVAGNACCO

Provincia di Udine

REGOLAMENTO COMMISSIONE PARI OPPORTUNITÀ DEL COMUNE DI TAVAGNACCO

Approvato con deliberazione Consiliare n. 6 del 29.01.2020

ART. 1 - ISTITUZIONE E FINALITA'

1. È istituita, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto comunale, la *Commissione per le Pari Opportunità* con funzioni consultive, propositive, conoscitive e di supporto dell'attività dell'Amministrazione Comunale e dell'Assessore con delega alle Pari Opportunità riguardo le problematiche di genere e in senso ampio sulla diversità, con poteri propri di iniziativa nel formulare specifiche proposte agli Organi e agli Uffici del Comune.
2. Le finalità della Commissione per le Pari Opportunità, di seguito indicata come "Commissione", sono quelle di:
 - a. favorire la piena attuazione dei principi di uguaglianza e di parità fra tutti i cittadini così come sancito dalla Costituzione, promuovendo politiche di uguaglianza fra i generi e fra le diversità (culturali, disabilità, etnia, ecc.) e valorizzando le differenze;
 - b. promuovere e realizzare le pari opportunità tra i cittadini nella partecipazione alla realtà sociale, alla vita politica e alle istituzioni, allo sviluppo del territorio, alle realtà economiche e del lavoro, nell'educazione e nella formazione, nella cultura e nei comportamenti;
 - c. segnalare all'Amministrazione Comunale gli ostacoli che costituiscono discriminazioni dirette o indirette nei confronti delle persone in condizione di svantaggio;
 - d. promuovere iniziative utili a mantenere alta l'attenzione nei confronti della violenza di genere e promuovere azioni, anche formative, per contrastarla.

ART. 2 – OBIETTIVI DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione nello svolgimento delle sue funzioni, avrà i seguenti obiettivi:
 - a. individuare interventi atti a superare gli ostacoli che impediscono la realizzazione di pari opportunità, sia nella vita sociale che lavorativa;
 - b. promuovere le pari opportunità nelle nomine di competenza comunale e favorire la partecipazione attiva delle donne alla vita politica, sociale ed economica;
 - c. promuovere iniziative per valorizzare le attività delle donne, i temi della salute e del benessere della persona, anche attraverso i servizi erogati dal Centro di Ascolto e consulenza delle donne del Comune di Tavagnacco, attivo dal 1998;
 - d. promuovere progetti ed interventi nel mondo della scuola per educare le nuove generazioni al riconoscimento e alla valorizzazione delle differenze e delle diversità;
 - e. inviare annualmente alla Giunta ed al Consiglio Comunale una relazione sull'attività svolta e sullo stato di attuazione degli obiettivi prefissati;
 - f. pubblicizzare periodicamente, almeno una volta all'anno, il lavoro svolto dalla commissione stessa, presentando lo stato dei lavori ed i risultati emersi.
2. Nello svolgimento delle sue funzioni la Commissione manterrà costanti rapporti con gli Organi del Comune, con gli altri Enti, Istituzioni e Comitati costituiti con analoghe finalità, con le organizzazioni sindacali, Associazioni ed ogni altro Ente pubblico o privato.

ART. 3 - COMPOSIZIONE

1. La Commissione è costituita da sei membri, nominati dalla Giunta comunale sentita la conferenza dei Capigruppo e composta come segue:
 - a. l'assessore con delega alle Pari opportunità del Comune (membro di diritto) che esercita le funzioni di presidente della Commissione;
 - b. tre membri designati dalla maggioranza consiliare;
 - c. due membri designati dalla minoranza consiliare;

2. Della Commissione potranno far parte al massimo due rappresentanti del Consiglio Comunale (oltre all'assessore con delega alle Pari opportunità): uno per la maggioranza e uno per l'opposizione; gli altri membri saranno individuati, preferibilmente, tra donne e uomini impegnati singolarmente o presso Enti, Associazioni, Fondazioni, Istituzioni o movimenti del mondo femminile, che abbiano esperienza della condizione femminile nei suoi diversi aspetti e profili e/o persone che operano nell'ambito disabilità e della diversità con riferimento alla promozione delle pari opportunità.
3. La Commissione di norma dura in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo e comunque fino alla nomina della Giunta comunale designata dal Sindaco a seguito della sua elezione diretta.
4. In caso di dimissioni o decadenza di un commissario procederà alla loro sostituzione l'organo designante, nel rispetto di quanto previsto nel presente articolo.
5. L'attività dei componenti della Commissione è svolta a titolo gratuito.

ART. 4 - FUNZIONAMENTO

1. Il Presidente della Commissione convoca e presiede le sedute.
2. La convocazione della Commissione è disposta dal Presidente con avviso da inviare a mezzo di posta elettronica con un anticipo di tre giorni rispetto alla data stabilita per la riunione e pubblicata con valore di notifica a tutti gli effetti all'albo pretorio.
3. Per la validità delle sedute della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.
4. Le decisioni sono valide quando abbiano ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
5. Nello svolgimento delle proprie attività la Commissione può operare in gruppi o sottocommissioni di lavoro avvalendosi anche di persone esterne.
6. Le funzioni di segreteria sono svolte da un componente della Commissione designato dal Presidente.
7. Ogni riunione della Commissione viene verbalizzata, il verbale contiene le presenze, gli argomenti trattati, le decisioni assunte; il verbale viene approvato nella riunione successiva.
8. I commissari che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive decadono dalla Commissione.

ART. 5 - RISORSE

1. Nel bilancio di previsione comunale potrà essere fissata una quota destinata ai programmi della Commissione.